

COMUNE DI MALEGNO
Provincia Brescia

**Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
componente
Imposta Municipale propria (IMU)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 25/7/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2015

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2. Presupposto dell'imposta

Art. 3. Definizione di fabbricati e aree

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Soggetto attivo

Art. 6. Abitazione principale e assimilazioni

TITOLO II – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile

Art.7bis.Abitazioni concesse in comodato

Art. 8. Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli

Art.10. Esenzioni

Art.11. Determinazione delle aliquote e dell'imposta

Art.12. Riduzioni e detrazioni dell'imposta abitazioni principali non esenti

TITOLO II – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art.13. Gettito erariale

Art.14. Versamenti

Art.15. Dichiarazioni

Art.16. Funzionario Responsabile

Art.17. Accertamenti e riscossione caottiva

Art.18. Autotutela

Art.19. Sanzioni

Art.20. Rimborsi

Art.21. Contenzioso

Art.22. Errori nei versamenti e conseguenti regolarizzazioni contabili

Art.23. Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria – I.M.U. -, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e s.mi.
2. Il presente regolamento tiene conto delle necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la L. 147/2013 che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1.1.2014.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'Imposta Comunale Propria ed integrare le norme di legge che regolano la materia, assicurando che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, i terreni incolti e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 3 - Definizioni di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

- b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- c. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui ai precedenti artt. 2 e 3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi .
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
5. Ai soli fini dell'imposta municipale propria l'assegnazione dell'immobile all'ex-coniuge è considerata a titolo di diritto abitazione e quindi l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario, nel caso l'assegnazione sia disposta da provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Lo Stato per le quote a lui riservate dalla legge.

Art. 6 – Abitazione principale e assimilazioni

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ancorchè in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.

- 1bis Nel caso in cui le pertinenze siano iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa, quali ad esempio, cantina e solaio (che se accatastate separatamente sarebbero da individuare nella categoria C2) , in aggiunta a queste, potrà essere individuata solo un'ulteriore pertinenza della categoria C6 o C7. Nel caso solo una pertinenza (es. cantina) sia accatastata unitamente all'unità abitativa potranno essere individuate altre due pertinenze (una per categoria) di categorie diverse (C6 e C7).

2. Sono considerati abitazione principale:
 - a. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ;
 - b. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
 - c. La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - d. Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ed ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ed ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione o dell'esenzione:
- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato;
- Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza con i medesimi criteri dell'abitazione principale.
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui sopra, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 7 - Base imponibile

- La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in L. 214/11 e dai commi del presente articolo.
- Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5
 - 65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5
- 55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**.

4. **Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano”** e per gli immobili non ultimati entro i termini di scadenza dei titoli abilitativi, il valore è pari a quello dell’area fabbricabile.
5. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo .
6. **Per le aree fabbricabili** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La giunta comunale, previo consulto con la commissione Statuto e Regolamenti, può determinare annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato ovvero al valore dichiarato o accertato in atto pubblico o privato se superiore a quello deliberato dal Comune. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo. Il terreno viene comunque considerato area fabbricabile dalla data di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio che ne prevede edificabilità, perdendo da tale data la destinazione agro-silvo-pastorale.¹ In caso di utilizzo edificatorio dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull’area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell’articolo 3 – comma 1 lett. c), d), ed e) del D.P.R.

¹Art. 36. Comma 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge del 4 agosto 2006 n. 248 disponendo che: *“ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’Imposta di registro e dell’ICI un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”*. Corte Costituzionale, con ordinanza n. 41/2008

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) - pagina 7

6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a. Per i **fabbricati di interesse storico** o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
 - b. Per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con la quale dichiara altresì di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o inabitabilità come sopra specificata, redatta da un Tecnico abilitato, la quale deve essere esibita in originale su richiesta dell'ufficio.
 - c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che soddisfano le seguenti caratteristiche:
 - si trovano in stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: lesioni alle strutture orizzontali (solai e tetto compresi) o alle strutture verticali (muri perimetrali e di confine) tali da costituire pericolo a persone o cose o immobili fatiscenti o per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - sono inutilizzati, sgomberi di cose e persone e privi di allacciamento ai servizi pubblici.

Tali immobili non potranno essere utilizzati se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), d) ed e) del Decreto Legislativo n. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni e l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Nel caso lo stato di inagibilità/inabitabilità non venga confermato dall'ufficio tecnico preposto al controllo o la procedura di cui al periodo precedente venga disattesa o l'immobile venga riutilizzato senza la presentazione delle opportune pratiche edilizie e senza l'ottenimento della nuova agibilità/abitabilità, il Comune procederà all'emissione degli avvisi di accertamento conseguenti per il recupero della minor imposta versata.

Art. 7bis - Abitazioni concesse in comodato

1. La base imponibile è ridotto del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - o il contratto sia registrato

- che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 8 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Si considerano non fabbricabili e possono essere assimilati ai terreni agricoli, su richiesta, i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, sia in forma individuale che societaria, ai sensi del D.Lgs 29/03/2004 n. 99, iscritto alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento degli animali.
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, come indicate dalla norma, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, ad esclusione dei redditi da pensione.
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b. Nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c. nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. L'agevolazione si applica anche nelle ipotesi in cui la persona fisica, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritta alla previdenza agricola, abbia costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che in qualità di soci continuano a coltivare.

5. Nel caso il terreno posseduto da più persone, sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, la presente agevolazione è da applicare a tutti i comproprietari.
6. La finzione giuridica è concessa a condizione che:
 - a. il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b. il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
7. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
8. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;
 - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 così come novellato dal comma 2 art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e dal presente articolo;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte,:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g. i terreni agricoli ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Il Comune di Malegno è ricompreso in tale elenco quindi i terreni agricoli ricadenti nel nostro Comune risultano esenti;;
- h. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di ricerca scientifica, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

Ai sensi dell'articolo 91/bis del D.L. 21/2012 convertito nella Legge 27/2012 :

1 - Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera h) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2 - Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

- i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133;
 - j. a decorrere dal 1/1/2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 11 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote e la detrazione, prevista al successivo art. 12, sono stabilite dal Consiglio Comunale nei termini fissati dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti in materia, avendo riguardo alle
- Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) - pagina 11

necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale. Anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti tributari devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
3. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento**. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a **0,3 punti percentuali**.
- 3bis.** Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ai sensi del comma precedente, è ridotta del 75%
4. L'aliquota per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10) è fissata nello 0,76 per cento di spettanza dallo Stato, elevabile dai comuni sino a 0,3 punti percentuali. L'imposta derivante dall'aumento dell'aliquota disposto dal Comune, compete allo stesso.
5. L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a **0,2 punti percentuali**.
6. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l'aliquota di base fino allo **0,4 per cento** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con esclusione dei fabbricati di categoria D, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e immobili locati.
7. La somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31.12.2013. Per l'anno 2014 e 2015, tale limite può essere superato nei limiti previsti dal comma 677 della L. 147/2013.
8. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Art. 12 – Riduzioni e Detrazioni dall'imposta per abitazioni principali non esenti

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Il comune può stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. La detrazione non potrà superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso la detrazione superi l'imposta da pagare.
4. L'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze, seppur distintamente accatastate, ma è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte.
5. La detrazione di cui al presente articolo si applica dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
6. Nel calcolo della detrazione e maggiorazione spettante, il mese iniziale e quello finale della destinazione d'uso, si computano qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

TITOLO IV – DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE

Art. 13 - Gettito erariale

1. Allo Stato è riservata la quota di imposta pari all'aliquota ordinaria dello 0,76% calcolata sugli immobili di categoria D (esclusi i D10). E' riservata al Comune la maggiore imposta derivante dall'eventuale aumento dell'aliquota disposto dal Comune.
2. La riserva dello Stato sul gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio.

3. Le detrazioni previste dal presente regolamento, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal comune e quelle previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuata direttamente dal contribuente, contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 14 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata sulla base delle aliquote deliberate dall'ente e pubblicate nel sito del Ministero delle Finanze.
3. Il versamento dell'imposta, deve essere effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché tramite bollettino postale.
4. Gli enti commerciali effettuano il versamento d'imposta esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini ordinari dell'imposta, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quelli cui si riferisce il versamento.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricevuto dalla vendita. Il versamento d'imposta deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
9. Delle scadenze viene data notizia nella sezione dell'Amministrazione Trasparente Scadenziario obblighi amministrativi
10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un comune diverso da quello competente, se viene data comunicazione al Funzionario responsabile e si perfeziona il recupero dell'imposta.

Art. 15 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento che ha determinato l'obbligo dichiarativo, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale, anche in via telematica. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al presente comma.
2. Il diritto all'eventuale aliquota ridotta, all'esenzione o a riduzione, si rileva dalla dichiarazione e/o autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del DPR 445/2000.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. E' d'obbligo, pena la decadenza del beneficio, la presentazione delle dichiarazioni per le fattispecie agevolative previste dall'articolo 2 del DL 102/13.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 16. Funzionario responsabile

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 17. Accertamenti e riscossione coattiva

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì la determinazione della maggiore imposta, degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese di notifica, nonché, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza, che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella dell'avvenuta definitività.
5. Non sono effettuati accertamenti quando l'importo complessivo compreso di sanzioni, interessi e spese risulta non superiore a 12 euro.
6. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, o nel caso di rateizzazione entro il termine stabilito, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
7. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo .
8. Non si procede alla riscossione coattiva per crediti di importo totale compreso imposta, sanzioni, interessi e spese inferiori a € 20,00 per ciascun periodo di imposta. Tale limite non viene considerato nel caso in cui il soggetto ha reiterato l'omesso versamento per più annualità.

Art. 18. Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini decadenziali, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. La disciplina dell'istituto è prevista nel Regolamento delle Entrate.

Art. 19. Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al presente periodo è ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente e il Comune riesce nel recupero delle proprie spettanze.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativa ad uno solo degli immobili posseduti, detenuto o utilizzati, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al punto 2 del precedente articolo 6 , entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Nel caso di adempimento tardivo ma spontaneo, senza che sia stata effettuata attività di controllo da parte dell'ente, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.
9. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazioni di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
10. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori. Gli stessi interessi sono applicati anche sugli importi a rimborso.
11. La misura annua degli interessi di mora, rateazione o rimborso è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o a decorrere dalla data dell'eseguito versamento in caso di rimborso.
12. All'IMU è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 20. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle proprie quote entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono effettuati rimborsi quando l'importo complessivo compreso di interessi e spese risulta non superiore a 12 euro.

Art. 21. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento-delle entrate.

Art. 22. Erronei versamenti e conseguenti regolarizzazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo ad un tributo a un comune diverso da quello destinatario, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, il tributo di riferimento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo ad un tributo di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di tributi spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma a titolo di tributi di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso del maggior tributo pagato si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di tributi, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione anche nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura di cui al comma 5, al fine delle successive regolazioni contabili.

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, così come modificato, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2016 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in

contrasto con lo stesso.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento devono intendersi al testo delle norme vigenti.